

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 247/A III^a Legislatura

ASSESSORATO AFFARI GENERALI - DEMANIO E PATRIMONIO

d.d.l. "Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 9.6.80 n. 67".

RELAZIONE

Nell'ambito dei centri urbani i terreni tratturali del demanio armentizio, come tutte le altre aree, sono destinati dagli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi, alla edificazione rientrando nel normale e programmato sviluppo urbano previsto dagli stessi piani urbanistici.

In tal modo, con l'espandersi del centro urbano, i terreni tratturali perdono la originaria funzione e diventano aree edificabili o aree destinate ai servizi urbani.

Data la caratteristica dei tratturi l'edificazione di tali aree è prevista, però, quale integrazione di più estese superfici di aree confinanti, per la realizzazione di fabbricati che soltanto in minima parte ricadono sulle aree tratturali.

Quanto sopra si verifica, in modo particolare, sulle aree tratturali che nel passato sono state in parte alienate dall'Amministrazione dello Stato e che pertanto risultano attualmente dei semplici relitti.

Al fine di consentire la realizzazione degli strumenti urbanistici e di non ostacolare, specialmente in questo momento di crisi del Settore, l'attività edilizia sia pubblica che privata, è necessario pertanto prevedere l'alienazione dei tratti o relitti di aree tratturali in modo che le stesse possano essere utilizzate dai soggetti legittimati secondo le previsioni urbanistiche.

I due articoli del d.d.l. che si sottopone all'approvazione si propongono appunto, quale modifica e integrazione della Legge Regionale 9.6.80 n. 67, la possibilità di alienazione di tali aree.

./.

REGIONE PUGLIA

= 2 =


Tale alienazione, data la particolare destinazione delle aree stesse, avviene in modo diverso da quello previsto dall'art. 6 della Legge 9.6.80 n. 67 e a prescindere dall'adozione degli elenchi prescritti dall'art. 4 della stessa legge, elenchi che sono finalizzati a ben altri fini.

Il d.d.l. prevede inoltre che al di fuori delle aree urbane i terreni tratturali possono essere ceduti soltanto per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità.

Bari, 27.7.82

L'Assessore agli AA.GG.
Demanio-Patrimonio

(Trisorio Luzzi)



REGIONE PUGLIA

d.d.l. "Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 9.6.1980 n. 67".

ART. 1

L'alienazione dei terreni tratturali del demanio armentizio regionale, inclusi nell'ambito delle aree urbane e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività edilizia o per servizi, è disposta dalla Giunta Regionale in deroga allo art. 6 della Legge Regionale 9.6.80 n. 67 e prima dell'adozione degli elenchi previsti dall'art. 4 della stessa Legge Reg.le.

L'alienazione delle aree di cui al primo comma, qualora trattasi di semplici relitti, può avvenire in favore dei privati-proprietari delle aree confinanti per la realizzazione di immobili e relative aree di pertinenza ricadenti, in minima parte, sui suoli tratturali.

L'alienazione può avvenire, altresì, in favore dei Comuni per la realizzazione dei servizi previsti dallo strumento urbanistico.

Al di fuori delle aree urbane i terreni tratturali possono essere ceduti soltanto per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità ai sensi delle leggi vigenti.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

L'alienazione delle aree tratturali di cui al precedente articolo in favore di privati avviene a mezzo di atti notarili di vendita da stipulare sulla base del valore venale, determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente per provincia.

Per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, l'alienazione in favore dei Comuni o di altri Enti pubblici è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito del pagamento di una indennità pari a quella prevista dalle norme per l'espansione di aree per pubblica utilità.

Nessuna indennità è dovuta qualora le opere realizzate vengano acquisite al patrimonio o demanio regionale e per la realizzazione di opere di viabilità urbana, extraurbana o comunque classificate.

Nel caso di urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare, nelle more della emissione del Decreto di cui al comma precedente, le aree tratturali possono essere consegnate agli Enti interessati con verbale di consegna provvisoria previa redazione di stato di consistenza.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 2.9.82